



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

prot. DSA - DEC - 2008 - 0000708 del 01/08/2008

**VISTO** l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

**VISTO** il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

**VISTO** l'art. 20 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica, determinando in tal modo una liberalizzazione di tali attività produttive;

**VISTO** il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 concernente "Attuazione della direttive 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

**VISTO** il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 convertito in legge n. 55 del 9 aprile 2002 recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale";

**VISTO** l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche e integrazioni;

**PRESO ATTO** che:

- con nota del 27.07.2003, assunta al prot. n. 7416 del 27.06.2003, la Società Luminosa S.r.l. ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, nell'ambito del procedimento autorizzativo unico ai sensi dell' art. 1 comma 2 della legge 55/2002, per il progetto di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da 385 MWe, alimentata a gas naturale, localizzata nell'area ASI del Comune di Benevento - località Ponte Valentino. Il progetto comprende anche la realizzazione delle opere funzionalmente connesse in particolare: l'allacciamento alla rete elettrica nazionale attraverso una linea in cavo interrato di circa 2,8 Km in comune di Benevento, l'allacciamento alla rete nazionale gas attraverso un gasdotto di lunghezza di circa 4, 8 km interessante il Comune di Pietrelcina (BN), una variante per una lunghezza di circa 8 km del percorso esistente elettrodotto a 380 kV Benevento-Foggia interessante il Comune di Benevento.
- la Società Luminosa S.r.l. ha provveduto a dare comunicazione al pubblico del deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa in data 27.06.2003 sui quotidiani "Il Denaro", "Il Sannio Quotidiano" e "Il Mattino";
- con nota del 27.04.2004, assunta al prot. n. 10010 del 27.04.2004, la Società Luminosa S.r.l., a seguito di un ulteriore sviluppo del progetto sopra descritto, ha ritenuto di proporre una modifica migliorativa della variante dell'esistente elettrodotto a 380 kV Benevento-Foggia. La nuova proposta, ricalcando per gran parte il tracciato esistente, comporta

modifiche relative a soli 5 Km ed inoltre una piccola riduzione della lunghezza del cavo interrato, con percorso di quest'ultimo interessante esclusivamente l'area ASI;

- la Società Luminosa S.r.l. ha provveduto a dare comunicazione al pubblico del deposito della documentazione relativa alla modifica del tracciato dell'elettrodotto per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa in data 27.04.2004 sui quotidiani "Il Denaro", "Il Sannio Quotidiano" e "Il Mattino";

**VISTA** la documentazione trasmessa dalla Società Luminosa in data 27.07.2003 e 27.04.2004 e tutti i chiarimenti forniti in sede di istruttoria tecnica;

**VISTO** il parere favorevole con prescrizioni n. 825 espresso in data 28.09.2006 dalla Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale a seguito dell'istruttoria effettuata sulla base del progetto, dello studio d'impatto ambientale, dei chiarimenti forniti dalla Società Luminosa S.r.l. in sede di istruttoria, nonché dei pareri formulati dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla Regione Campania, delle osservazioni e pareri pervenuti dal pubblico e dalle Amministrazioni ed Enti pubblici locali. Tale parere n. 825 del 28.09.2006 costituisce parte integrante del presente provvedimento.

**PRESO ATTO** che sono pervenute, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, le seguenti osservazioni da parte del pubblico nonché pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed al fine dell'emanazione del presente provvedimento:

- Comitato Popolare Sannita contro le Centrali Termoelettriche - nota del 26.07.2003;
- Comune di Benevento- nota del 08.08.2003 con allegata Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 06.05.2003;
- Provincia di Benevento – Settore Mobilità-Energia – nota del 23.07.2003 con allegate Delibere della Giunta provinciale n.309 del 30.07.2001, n. 484 del 06.12.2001, n. 43 del 24.04.2002, n.4 del 22.01.2003, n. 39 del 07.03.2003, n. 26 del 30.06.1998, nonché Delibera della Giunta regionale n. 4818 del 25.02.2002 e accordo Stato Regioni Enti Locali del 05.09.2002....
- Comune di Pietrelcina - nota del 28.06.2004
- Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno nota n. 4634 del 09.07.2004

**CONSIDERATO** che:

- la Regione Campania con Decreto assessorile n. 668 del 21.12.2005, che fa parte integrante del presente provvedimento, su conforme parere espresso dalla Commissione V.I.A. regionale nella seduta del 28.07.2007, ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale del progetto;
- la Direzione Generale Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 01.06.2007, nell'evidenziare il fatto che il parere regionale favorevole di compatibilità ambientale era stato reso in data precedente all'emanazione del *piano di risanamento della qualità dell'aria*, e che la centrale proposta dalla Società Luminosa S.r.l. risultava localizzata in una zona classificata dal piano come area di risanamento per il superamento del limite di legge, ha richiesto alla Regione le proprie definitive determinazioni in relazione a tale problematica;



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- la Regione Campania ha riscontrato come segue alla sopra detta richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
  - Il Settore Sviluppo e Promozione Attività Industriali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario con nota n.0572805 del 26.06.2007 ha rilevato, sulla base dell'analisi comparata delle proposte di nuovi insediamenti energetici, finalizzata al conseguimento degli obiettivi strategici indicati nelle DGR n. 4818/02 e n. 3533/03, l'impossibilità di formulare un'intesa ai sensi della legge 55/2002 per la centrale di Benevento;
  - Il Settore Tutela dell'Ambiente dell'Area Generale di Coordinamento Ecologia e Tutela dell'Ambiente con nota n. 0962845 del 13.11.2007 ha evidenziato di ritenere l'impianto in questione coerente con le indicazioni del piano di risanamento, in quanto i limiti di emissione da rispettare per le sorgenti puntuali sono compatibili fino all'installazione degli impianti necessari al soddisfacimento del fabbisogno energetico regionale e che allo stato non risulta autorizzato nessun progetto. Il detto Ufficio ha, pertanto, confermato il parere positivo già reso Decreto assessorile n. 668 del 21.12.2005 nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
- il Ministro dell'ambiente, constatato che dalle sopra citate note degli Uffici regionali competenti, non era possibile trarre una sintesi delle definitive determinazioni regionali in merito alla centrale, con nota GAB/2008/2003/B03 del 15.02.2008 ha chiesto al Presidente della Regione di esprimere la posizione unitaria della Regione;
- in riscontro alla detta nota ministeriale, con nota n. 1031/SP del 07.04.2008 l'Assessore all'Agricoltura e Attività Produttive della Regione Campania, per conto della Presidenza della Regione Campania, ha comunicato che:
  - per quanto attiene le problematiche di natura energetica la posizione della Regione è quella espressa dall'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Economico con nota n. 0170863 del 26.02.2008 che, nell'evidenziare quanto emerge dal monitoraggio regionale sullo stato dei procedimenti autorizzativi degli impianti per la produzione di energia, ovvero le criticità relative alla cantierabilità di alcuni interventi già autorizzati (Orta di Atella) e lo stallo della conclusione di alcuni procedimenti di autorizzazione (es. Flumeri), non esclude la possibilità dal punto di vista strettamente energetico, di poter valutare altre iniziative al fine del conseguimento dell'obiettivo della riduzione del deficit energetico regionale. In ogni caso l'ufficio regionale precisa che *"sarà nella sede della conferenza dei servizi presso il Ministero competente che l'Amministrazione regionale formulerà o meno l'intesa, ai sensi della legge 55/2002"*;
  - per quanto attiene gli aspetti ambientali precisa che con nota n. 0262212 del 26.03.2008 il Settore Tutela dell'Ambiente ha confermato *"il precedente parere positivo di compatibilità ambientale già espresso nella seduta del 28 luglio 2005"*. Tale nota in particolare richiama il parere della Commissione Regionale VIA, di cui al verbale n. 131 del 08.11.2007, che conferma il parere già espresso nella seduta del 28.07.2005 in quanto congruo con il *"Piano Regionale di Risanamento della qualità dell'aria"* con la prescrizione di *"effettuare uno studio di ricaduta degli inquinanti per verificare il sussistere del rischio della che la centrale comporti a scala locale una crescita di concentrazione degli inquinanti tale da vanificare la riduzione delle emissioni in essere come valutata dal detto Piano"*;

**VALUTATO** sulla base di quanto ribadito con nota n. 1031/SP del 07.04.2008 dall'Assessore all'Agricoltura e Attività Produttive della Regione Campania che relativamente agli aspetti ambientali la Regione ha comunque confermato il parere positivo espresso, con Decreto assessorile n. 668 del 21.12.2005, mentre per quanto riguarda le problematiche di natura energetica le decisioni della Regione potranno essere opportunamente espresse in sede di definizione dell'intesa di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 55/2002;

**VALUTATO** che con D.G.R. n. 3533 del 05.12.2003 la Regione Campania ha approvato il documento "*Analisi del fabbisogno di energia elettrica in Campania: bilanci di previsione e potenziamento del parco termoelettrico regionale*", individuando i fabbisogni energetici al 2010 per le due macroaree: interna (province di Avellino e Benevento, nell'ambito della quale ricade l'iniziativa di Ponte Valentino) e costiera (province di Caserta, Napoli, Salerno), secondo due scenari, alta e bassa crescita, e con tre diverse ipotesi di produzione complessiva di energia elettrica; con riferimento agli scenari corrispondenti alle ipotesi più plausibili, al 2010, la centrale di Flumeri da 360 MWe, proposta precedentemente alla L.55/2002, sarebbe sufficiente a garantire il riequilibrio del fabbisogno energetico dell'intera macro area interna, tutti gli altri interventi sono subordinati all'esito della procedura autorizzativa presso il Ministero dello sviluppo economico della centrale di Flumeri, e che tali considerazioni sono state confermate con D.G.R. n. 469 del 25.03.2004;

**PRESO ATTO** del parere favorevole con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali n. 07.08.402/2674/2005 del 21.03.2005 che fa parte integrante del presente provvedimento.

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato, da rendersi ai sensi della legge n. 55 del 9 aprile 2002 ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con la Regione Campania;

## **DECRETA**

**giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto proposto dalla Società Luminosa S.r.l. - con sede in - Napoli, Viale Gramsci, 22 - relativo ad una centrale termoelettrica a ciclo combinato di potenza elettrica pari a 385 MW e relative opere connesse, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che seguono:**

1. Il giudizio favorevole di compatibilità ambientale è condizionato all'esito negativo della procedura autorizzativa afferente altra centrale termoelettrica localizzata nella medesima macroarea interna individuata dalla D.G.R. n. 3533 del 05.12.2003, causa il raggiungimento del riequilibrio del fabbisogno energetico in caso di rilascio dell'autorizzazione indicata.
2. Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera:
  - a) Dovrà essere attuata la fornitura di energia, sotto forma di calore e/o vapore, agli altri impianti industriali presenti nella medesima area industriale, per una potenza pari ad almeno 20 MWt,



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ovvero in grado di evitare almeno il 50% delle emissioni attuali dovute agli impianti di combustione per la produzione di calore e/o vapore attualmente in uso. Il relativo piano di attuazione che comprenda l'indicazione specifica degli impianti esistenti le cui emissioni potranno essere evitate e i relativi accordi sottoscritti con i diversi utilizzatori dovrà pervenire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prima dell'inizio dei lavori di costruzione della centrale;

- b) in aggiunta a quanto sopra indicato, il proponente dovrà impegnarsi a fornire alle amministrazioni interessate calore, fino a 30 MWt e con adeguate caratteristiche tecniche, ai fini dello sviluppo di una rete urbana di teleriscaldamento nel comune di Benevento e per uso agricolo a condizioni economiche non meno vantaggiose per gli utilizzatori di quelle indicate nella documentazione sottoposta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- c) ferme restando tutte le ulteriori misure, anche in termini di ulteriore riduzione delle emissioni in atmosfera o di riduzione del numero di ore di esercizio su base giornaliera, mensile o annua, che potranno derivare dall'attuazione del Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria della Regione Campania, dovranno essere garantiti valori di emissione per gli ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) non superiori a 40 mg/Nm<sup>3</sup> e valori di emissione per il monossido di carbonio non superiori a 30 mg/Nm<sup>3</sup>, da intendersi come valori massimi riferiti alla media oraria per una concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi anidri;
- d) fermo restando quanto sopra e fatto salvo quanto verrà prescritto in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 18.2.2005 n.59 in relazione all'adozione delle migliori tecnologie disponibili finalizzate a eliminare o ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, nel corso dell'esercizio, il Proponente dovrà impegnarsi ad adeguare i sistemi di combustione e/o di abbattimento delle emissioni alle migliori tecnologie che si renderanno disponibili ai fini della riduzione delle emissioni degli ossidi di azoto, anche in funzione della riduzione della produzione di particolato fine secondario;
- e) l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di misura delle emissioni al camino per Ossigeno in eccesso, NO<sub>x</sub>, e CO, come previsto dal D.M. 21/12/1995; i segnali di misura saranno elaborati, registrati, archiviati e resi disponibili anche in formato elettronico alle Autorità di controllo secondo un protocollo da concordare con le medesime Autorità che preveda anche le modalità di segnalazione, ai competenti organi di vigilanza, delle eventuali situazioni di superamento dei limiti di emissione e gli interventi da attuarsi sull'impianto in tali circostanze;
- f) il Proponente dovrà predisporre in accordo con la Regione Campania e le strutture competenti (ARPA Campania) un piano per il monitoraggio periodico delle emissioni di particolato fine primario prodotto dall'impianto volto ad assicurare che le concentrazioni effettive di tale inquinante negli effluenti si mantengano entro i valori indicati nello Studio di Impatto Ambientale e nelle sue successive integrazioni, e, in generale, entro i livelli di scarsa significatività delle emissioni dalle turbine a gas riportate nella Relazione dell'Istituto per l'Inquinamento Atmosferico del C.N.R n. 396/2004 del 23.2.2004; qualora, nel corso dei monitoraggi, fossero rilevati livelli significativi di concentrazioni di particolato fine primario negli effluenti gassosi, l'Autorità competente all'Autorizzazione Integrata Ambientale valuterà l'opportunità di aggiornare l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto medesimo con apposite prescrizioni volte a ridurre le emissioni di tale inquinante.

### 3. Monitoraggio della qualità dell'aria

- a) Il Proponente, sulla base di uno specifico accordo preventivo da stipularsi con la Regione Campania dovrà attuare, per la parte di propria competenza, un programma di monitoraggio della qualità dell'aria da effettuarsi secondo i criteri e le finalità del DM 60/2002. Tale programma, che potrà prevedere l'installazione di nuove centraline fisse di monitoraggio della qualità dell'aria, dovrà essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio in continuo degli ossidi di azoto e del particolato fine primario ed eventualmente degli inquinanti di origine secondaria (ozono) e dovrà individuare gli oneri a carico del proponente per l'acquisto della strumentazione tecnica necessaria e/o eventuali altri oneri di gestione del programma;
- b) al fine di consentire il confronto tra la situazione precedente e quella successiva all'entrata in esercizio dell'impianto, fermi restando gli accordi con la Regione Campania, il programma di monitoraggio dovrà essere avviato almeno un anno prima del collaudo della centrale e dovrà essere esteso all'intero periodo di attività dell'impianto, con le modalità gestionali, tecniche ed economiche, che verranno stabilite nell'accordo preventivo stipulato tra le parti; in accordo con la Regione Campania il Proponente dovrà inoltre effettuare un apposito studio finalizzato alla verifica dello stato ante operam dei livelli di fondo delle polveri sottili (PM10) in area vasta applicando un adeguato modello di simulazione su scala regionale;
- c) prima dell'entrata in esercizio della centrale dovrà essere avviato dal Proponente un biomonitoraggio integrato avanzato in area vasta delle specie vegetali più sensibili agli inquinanti emessi dalla centrale attraverso campagne di osservazione che dovranno essere ripetute con cadenza annuale; le attività di biomonitoraggio della qualità dell'aria dovranno essere programmate ed effettuate sulla base di accordi preventivi con le competenti Autorità regionali (ARPA Campania).

### 4. Monitoraggio del rumore

- a) Il Proponente dovrà effettuare, in accordo con ARPA Campania, campagne di rilevamento del clima acustico ante-operam e post operam, con l'impianto alla massima potenza di esercizio, con le modalità ed i criteri contenuti nel D.M. 16.3.1998, o in base ad eventuali sopraggiunti strumenti normativi di settore, finalizzate a verificare il rispetto dei valori imposti dal D.P.C.M. 14.11.1997, o al rispetto dei limiti di eventuali strumenti normativi sopraggiunti; qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalle suddette normative, dovranno essere attuate adeguate misure di contenimento delle emissioni sonore, intervenendo sulle singole sorgenti emissive, sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori, tenendo conto, come obiettivo progettuale, dei valori di qualità di cui alla tabella D del D.P.C.M. 14.11.1997; la documentazione relativa alle suddette campagne di rilevamento del clima acustico ed alle eventuali misure previste per la riduzione del rumore ambientale dovrà essere trasmessa alle competenti Autorità locali; durante la costruzione della centrale il proponente dovrà effettuare misure di rumore ambientale in prossimità dei recettori sensibili e valutare con le competenti Autorità locali l'opportunità di adottare interventi mitigativi alla sorgente o ai recettori.

### 5. Interventi di mitigazione paesaggistica

- a) La sistemazione a verde dell'area circostante l'impianto, dovrà avvenire secondo la massima diversificazione di specie in aderenza al modello di vegetazione potenziale dei



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

luoghi ed alle caratteristiche pedologiche e microecologiche locali. Andranno, inoltre, garantiti l'equilibrio fra alberi ed arbusti e la disetaneità ponendo a dimora individui di 5-10 anni di età, assieme ad individui di taglia minore, esemplari in fitocella e semi. Ai fini della promozione della biodiversità genetica e del ripristino delle migliori condizioni ecologiche, per gli interventi di risistemazione a verde si farà ricorso all'approvvigionamento del materiale genetico ecotipico, rivolgendosi con priorità a vivai specializzati che trattino germoplasma e piante autoctone.

- b) il Progetto Esecutivo delle opere a verde dovrà essere accompagnato da uno specifico "Piano di Manutenzione delle Opere a Verde" che preveda, tra l'altro, un monitoraggio almeno quinquennale sulla efficacia della sistemazione delle aree a verde, da concordare con gli uffici regionali competenti;
- c) in fase di progettazione esecutiva dovrà essere elaborato uno specifico progetto di estetico-architettonico dei manufatti edilizi e tecnologici finalizzato a migliorare l'inserimento e l'accettabilità territoriale dell'opera che dovrà tenere conto della qualità formale delle strutture, dei rivestimenti e delle cromie, nonché della qualità dell'illuminazione notturna.

6. Dismissione dell'impianto

Prima dell'entrata in esercizio della centrale i Proponenti dovranno presentare al Ministero ambiente e della tutela del territorio e le mare, al Ministero dei beni e le attività culturali ed alla Regione Campania un piano di massima relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attività.

7. Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali

dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni indicate nel parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 07.08.402/2674/2005 del 21.03.2005 di seguito riportate:

- ai fini dell'acquisizione del parere definitivo da parte della competente Soprintendenza archeologica le prospezioni prescritte dovranno essere integrate e completate con l'esecuzione di preliminari sondaggi geo-archeologici anche nelle aree non ancora espropriate, dove è prevista la realizzazione della centrale termoelettrica e della sottostazione elettrica, onde procedere successivamente ad indagini archeologiche mirate;
- in fase di progettazione esecutiva, dovrà essere preliminarmente predisposto il progetto esecutivo del parco fluviale di cui all'"elaborato 12-22" delle integrazioni al S.I.A. da sottoporre all'approvazione della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio;
- gli interventi previsti dal "Piano per il Recupero e la Valorizzazione dell'area archeologica Ponte Valentino" (elaborato 12-22" delle integrazioni al S.I.A.), e quelli di mitigazione ambientale dovranno essere realizzati contestualmente ai lavori della Centrale in modo da beneficiare dei relativi vantaggi già dalle fasi iniziali della trasformazione;

- per quanto attiene al potenziamento della linea 380 kV Benevento II-Foggia in variante all'attuale tracciato, l'ubicazione della sottostazione ed il tracciato del cavidotto di collegamento, dovranno rispettare le previsioni della soluzione progettuale denominata "soluzione A" dell'Alternativa gennaio 2004" (punto 3.3.2 del S.I.A.);
- dovranno essere attuate tutte le misure di ripristino ambientale previste al punto 4.7.3 del S.I.A.

8. Prescrizioni della Regione Campania

dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni poste dalla Regione Campania con Decreto assessorile n. 668 del 21.12.2005 e quella indicata nel verbale n. 131 del 08.11.2007 della Commissione VIA regionale di seguito riportate:

- adottare per la conduzione del cantiere e per l'intera durata dei lavori le norme EMAS;
- validare i modelli per la previsione dell'inquinamento atmosferico con misure in quota;
- di concerto con l'ARPAC adottare manuali per gestione ambientale del cantiere e della gestione dell'impianto da trasmettere alla Commissione Tecnico Istruttoria per la V.I.A. della Regione Campania prima dell'inizio dei lavori;
- definire i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo, il piano di deposito temporaneo e di smaltimento, individuando le aree di stoccaggio definitivo, la relativa trasportistica da e per le cave e i siti di discarica per lo smaltimento di quelli in esubero; prevedere le modalità di conservazione della coltre vegetale nel caso se ne preveda il riutilizzo;
- affidare all'ARPAC la verifica dell'ottemperanza delle suddette prescrizioni e trasmettere alla Commissione Tecnico Istruttoria per la V.I.A. della Regione Campania la relazione conclusiva all'avvenuto avviamento dell'impianto
- dovrà essere effettuato uno studio di ricaduta degli inquinanti, al fine di verificare il sussistere del rischio della che la centrale comporti a scala locale una crescita di concentrazione degli inquinanti tale da vanificare la riduzione delle emissioni in essere come valutata dal "Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria".

Le prescrizioni di cui ai punti n. 2 a) e n. 6 dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Alla verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni di cui al punto 7 provvederà il Ministero per i beni e le attività culturali, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Regione Campania, dove necessario con l'ausilio dell'ARPA Campania, provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui, al punto 8 e, dove non diversamente indicato, a tutte quelle sopra indicate, dandone comunicazione degli esiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società Luminosa S.r.l., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Campania, alla Provincia di Benevento, al Comune di Benevento, al Comune di Pietrelcina, all'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, all'ARPA Campania, nonché al Ministero dello sviluppo economico; sarà cura della Regione Campania comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

La Società Luminosa S.r.l. trasmetterà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare- Direzione Salvaguardia Ambientale ed al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 11, comma 10 della Legge del 24.11.200 n. 340.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale, della Regione Campania e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Roma li

IL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO  
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI